

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GARLATO, DE UNTERRICHTER, VECELLIO, ROSATI,
DE LUCA Angelo e GIRAUDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1965

Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni
e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, prescrive che « le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la morte del militare o civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra ».

Lo stesso articolo fa eccezione per gli invalidi affetti da parkinsonismo, per i quali il termine predetto è fissato in dieci anni.

Ora è noto che, oltre al parkinsonismo, vi sono numerose altre malattie con decorso subdolo e molto difficile a scorgersi, e con fasi di latenza completa, anche prolungata, il cui accertamento si rende possibile soltanto a distanza di tempo superiore al quinquennio.

D'altra parte non appare rispondente a criterio di giustizia il negare la pensione per invalidità o morte dipendenti « in modo certo » da cause di guerra solo per un ritardo, spesso inevitabile, degli accertamenti relativi. La certezza della dipendenza da cause di guerra, in qualunque momento acquisita, deve a nostro giudizio importare il diritto degli aventi causa alla concessione della pensione. Ed è a difesa di tale sacrosanto diritto che presentiamo questo disegno di legge la cui enunciazione, dopo queste brevi premesse, ci pare tanto chiara da non richiedere speciale commento.

Confidiamo nella vostra comprensione, onorevoli colleghi, invitandovi a dare ad esso la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato.

Art. 2.

Le pratiche delle pensioni di guerra per le quali sia stato emesso decreto negativo con la sola motivazione di perenzione del termine previsto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, potranno, su domanda degli aventi causa, venire riprese in esame. Qualora, indipendentemente dalle date degli accertamenti sanitari, risulti in modo certo che l'invalidità o la morte del militare o del civile sia dipendente da fatto di guerra o attinente alla guerra, il decreto negativo si intenderà annullato e verrà sostituito con decreto concessivo della pensione di guerra.

Art. 3.

La presentazione al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — delle domande di revisione delle pratiche ai sensi del precedente articolo 2 sarà valida se effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.